

**Contratto di appalto per i servizi assicurativi per la copertura della responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Fondazione Sistema Toscana**

**CIG: B8D9C8AC4C**

**Codice commessa: GEN/01**

\*

**Art. 1 - Le Parti**

1. **Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale in Firenze, Via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484 in persona del Direttore, Francesco Palumbo, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Sistema Toscana (di seguito denominata per brevità "**FST**", o anche "**Committente**").
2. **Alpha International Insurance Brokers S.r.l.**, con sede legale in Firenze, Viale Don Giovanni Minzoni n. 44, codice fiscale e partita IVA n. 04391890482, nella persona della Legale rappresentante, Carlo Impallomeni domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominata anche soltanto "**Affidatario**" o "**Esecutore**").

**Art. 2 - Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento**

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) presso la Committente è Francesco Palumbo, Direttore di FST.
2. Il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi dell'art. 114 del Codice è assunto da Andrea Corrado (recapito e-mail: a.corrado@fst.it).
3. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

**Art. 3 - Oggetto**

1. Oggetto del presente contratto è la fornitura di servizi assicurativi per la copertura della responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Fondazione Sistema Toscana.
2. L'Affidatario contestualmente alla firma del presente Contratto dovrà trasmettere la polizza richiesta per il periodo 30/09/2025-30/09/2026 e quanto occorra a FST affinché possa pagarne il premio.
3. L'Esecutore dovrà attenersi alle indicazioni del DEC nello svolgimento dell'appalto.
4. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

**Art. 4 - Importi**

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario è pari ai € 2.825,30 (euro duemilaottocentoventicinque/30).
2. Per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto affidato non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.
3. Nel corrispettivo sopra indicato deve ritenersi compresa ogni prestazione descritta nel Preventivo e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidataria a qualsiasi ulteriore pretesa. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA.
4. L'IVA è a carico di FST.
5. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

**Art. 5 – Termini temporali**

1. Il contratto acquista efficacia nel momento in cui è sottoscritto da ambo le Parti.
2. La polizza oggetto del contratto copra il periodo 30/09/2025-30/09/2026.

**Art. 6 – Sospensione, divieto di recesso e valore del contratto**

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidataria la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione del presente contratto.
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Affidataria è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Affidataria, per cause a lei non imputabili,

non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.

3. È espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto.
4. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.
5. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
6. Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € 2.825,30 (euro duemilaottocentoventicinque/30).

#### **Art. 7 - Riservatezza**

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

#### **Art. 8 - Penali e risoluzione del contratto**

1. La mancata esecuzione delle prestazioni sopra descritte (o anche di una parte soltanto di esse) entro i termini concordati tra l'Affidatario e la Committente, quando non sia determinata o imputabile dalla/alla Committente, sarà considerata un grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. e determinerà il sorgere della relativa responsabilità per il risarcimento del danno, causato alla Committente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e seguenti c.c.
2. In caso di risoluzione, la Committente procederà a rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera.

#### **Art. 9 - Pagamento**

1. Il pagamento della polizza da parte di FST avverrà a seguito della sigla del contratto e della trasmissione da parte dell'Affidatario della polizza.
2. La quietanza dovrà essere intestata a:  
**Fondazione Sistema Toscana**  
**Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze**  
**Partita IVA e codice fiscale 05468660484**
3. L'Affidatario, a pagamento avvenuto, dovrà produrre la quietanza riportando quanto segue:  
**Servizi assicurativi per la copertura della responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti della**  
**Fondazione Sistema Toscana**  
**CIG: B8D9C8AC4C**  
**Codice commessa: GEN/01**

#### **Art. 10 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs 231/01) e Manleva**

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare che dichiara di aver letto dal profilo web di questa Committente e che dichiara di aver compreso.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

#### **Art. 11 - Clausola Risolutiva**

1. Qualora l'Esecutore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nell'Art. precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Esecutore stesso o di suoi eventuali

collaboratori, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

#### **Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Con la documentazione presentata l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidataria in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. è **B8D9C8AC4C**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

#### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
  - a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
  - b) l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 14 - Foro competente e clausole finali**

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

**Firmato digitalmente dalle Parti**

L'Esecutore

**Alpha International Insurance Brokers S.r.l.**

La Committente

**Fondazione Sistema Toscana**  
il direttore Francesco Palumbo